

20/04/2016 – Patrimonio autonomo e conti separati

Ad integrazione e maggior chiarimento della risposta al quesito di pari oggetto pubblicato in data 19/01/2012 con riguardo alle modalità applicative dell'articolo 17 comma 2 del Reg.2007-02, si rappresenta che:

- il primo profilo di separatezza, quello rispetto ai conti accesi per conto proprio, è da intendersi come "obbligatorio", in quanto condizione necessaria per "*conferire effettività al principio di separatezza patrimoniale*";
- il secondo profilo di separatezza, quello per singola "*impresa di assicurazione intermediata*", è invece qualificabile come un presidio "consigliato" dall'Autorità di Vigilanza, essendo una tra le procedure idonee a garantire l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati, separatezza che, diversamente, dovrebbe comunque trovare preciso riscontro nel sistema amministrativo contabile di cui dispone l'intermediario.

Va inoltre chiarito che la disciplina di cui sopra trova applicazione anche per quegli intermediari qualificati tipicamente come "mediatori" o "broker", qualora ricorra almeno delle seguenti condizioni:

- a) gli stessi mediatori o broker siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
- b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un altro intermediario assicurativo e ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario;
- c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività di incasso e/o pagamento indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.